STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DEI RIUNITI

DELL' IMPRUNETA.

FIRENZE
TIPOGRAFIA FIORETTI
1863.

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DEI RIUNITI

DELL' IMPRUNETA.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. *La Società dei Riuniti dell' Impruneta* ha per scopo di tener aperto un locale di conversazione, di lettura, e di giuochi permessi in simili stabilimenti.

2. Per essere ammesso a far parte della Società, conviene essere Italiano, avere compito gli anni 18 di età, di condizione civile e onorata condotta.

3. Il Corpo Sociale si compone dei possessori di azioni, che assumono il nome di Soci Azionisti.

Coloro per altro fra i Soci Azionisti, che firmarono il privato Atto del primo Ottobre 1861, aggiungeranno al titolo di Azionisti quello di Promotori, e saranno in tal modo distinti nell' Elenco dei Soci. Un tal titolo però non sarà che personale ed enorifico, e non importerà alcun privilegio.

azioni non … si al di là
…0.

Le azioni rimaste invendute dovranno alienarsi ai richiedenti dietro approvazione dei Soci Azionisti riuniti in Adunanza Generale, alla quale sieno intervenuti i $3/4$ di di essi, e il partito sarà vinto con i $2/3$ di voti favorevoli dei presenti.

5. La Società potrà riammensare i Carati sociali, acquistandoli, ove se ne presenti l'occasione, senza però eccedere il valore nominale dei medesimi.

6. La Società ammette un numero indeterminato di persone col titolo di Soci Aggregati con le condizioni dell'Art. 2 e nel modo di che al Titolo XI.

7. Il patrimonio della Società viene costituito dall'importare delle azioni di Lire it. 20 che potranno esitarsi, dal mobiliare esistente nel locale della sua residenza, e da qualunque altro assegnamento che in progresso potrà appartenergli.

8. Le rendite della Società consistono:

1° Nelle tasse di entratura e di servizio che si corrisponderanno dai Soci Aggregati.

2° Nel prodotto degli emolumenti da percipersi sui giuochi.

9. La Società è rappresentata, amministrata e diretta limitatamente da un Consiglio detto di Direzione da eleggersi dagli Azionisti in Adunanza generale.

10. Le Stanze stanno aperte tutti i giorni dalle ore dieci antimeridiane fino alla mezzanotte ad eccezione dei giorni festivi d'intiero precetto nei quali s'aprono a mezzogiorno.

TITOLO II.

Dei Soci Azionisti e delle Azioni Sociali.

Art. 11. Ogni azione sociale costituisce per il possessore un carato di condominio per tutto il mobiliare ed assegnamenti appartenenti al corpo dei Soci azionisti nella quota corrispondente al numero delle azioni, ed il possessore stesso è altresì investito del gius onorifico che gode in detta Società.

12. Il valore nominale di ogni azione è di Lire venti italiane.

13. I Soci Azionisti oltre l'importare dell'azione sociale non saranno soggetti al pagamento di alcuna Tassa, meno quelle straordinarie contribuzioni necessarie ed utili al conseguimento del fine propostosi dalla Società non che alla sua esistenza e prosperità, le quali venissero approvate in un'Adunanza generale ove fossero presenti la metà dei Soci più uno.

14. Qualora in progresso per crescente prosperità di questa istituzione, dai bilanci annui resultassero degli avanzi vistosi, la Società delibererà se sia conveniente provvedere a che essa abbia stabile e propria residenza, a render valida la quale deliberazione, occorrerà l'intervento dei tre quarti de' soci azionisti, e i due terzi de'voti favorevoli.

15. Il possesso delle azioni conferisce al socio azionista il diritto di presentare ed introdurre alle stanze i seguenti individui di sua famiglia con esso conviventi, cioè:

La madre e la moglie.

I figli, quanto alle femmine dall'età di anni 8 compiti in poi, e quanto ai maschi dagli anni 10 fino al com-

nto degli anni 18, raggiunta la qua[illegible] [illegible]r godere di tale diritto dovranno uniformarsi alle condizioni prescritte pei soci aggregati.

L' età tanto degli uni quanto degli altri deve preventivamente giustificarsi.

Tale diritto derivante dal possesso delle azioni non sarà esercibile che previa l' indicazione che i soci azionisti saranno tenuti a fare al Presidente per via di nota in scritto degli individui ai quali intendono sia come sopra esteso il benefizio di libero accesso alle stanze, la quale nota potrà dal Presidente, ove lo creda conveniente, essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Direzione.

16. Il socio azionista legittimamente impedito può farsi rappresentare in adunanza generale da altro socio azionista per mezzo di Biglietto da consegnarsi al Segretario e fa sue le obbligazioni tutte, che il rappresentante contrarrà in di lui nome al dirimpetto della Società.

17. Le Azioni sociali sono con preferenza a qualunque altro gravame, preambularmente affette a prò della Società per l' osservanza dei patti che vincolano i singoli azionisti verso il corpo sociale e per le somme delle quali il socio potesse essere debitore verso la società stessa.

18. Il singolo socio azionista non può finchè sussiste la Società ripetere l' importare della sua azione.

19. Le azioni sono trasferibili nei terzi estranei alla Società, salvo quanto sarà detto in appresso, con qualunque titolo.

20. Il successore sia a titolo universale sia a titolo singolare non ha l' intervento alle stanze e non gode dei diritti onorifici accordati agli azionisti se prima non viene approvato dal Corpo Sociale nel modo voluto dall' Art. 4. Finchè questa approvazione non sia intervenuta, ogni suo diritto si restringe alla nuda e semplice proprietà del-

l'azione. [a ... ...oni si applicano anche alle do ... ai pupilli, ai sottoposti, i di cui legittimi rappresentanti dovranno essere riconosciuti ed approvati ugualmente dal Corpo Sociale nel modo voluto dal citato articolo. Il figlio peraltro successore al padre nell'azione sociale avrà un titolo al godimento di tutti i diritti onorifici che dovrà essere valutato dal Corpo Sociale per la sua ammissione.

21. Nel caso in cui taluno dei soci azionisti non si comporti nelle riunioni della società con quella regolare condotta che la educazione e la civiltà insegnano, spetta al Presidente di richiamarlo al proprio dovere. Ogni qualvolta però il socio azionista si renda debitore di gravi falli il Consiglio di Direzione potrà sospendere temporariamente non però oltre di 15 giorni, il suo intervento alle stanze, dentro il qual tempo dovrà adunare il Corpo Sociale per sottoporre alla valutazione del medesimo le mancanze del socio così sospeso, ed il corpo sociale potrà, secondo i casi, protrarle fino ad un mese l' inflittagli sospensione, o pronunziarne la definitiva espulsione, nel quale caso al socio espulso non rimarrà che la sola proprietà dell'azione. Tale deliberazione dovrà però essere appoggiata al noto dei due terzi degli intervenuti in un'adunanza ove abbiano concorsa i tre quarti dei soci.

TITOLO III.

Del Consiglio di Direzione.

Art. 22. Il governo della società come l'amministrazione di tutti gli assegnamenti della medesima, nei limiti

presente Statuto determinati, appartengono al Consiglio di Direzione composto di

Un Presidente
Cinque Consiglieri
Un Provveditore
Un Tesoriere
Un Segretario.

23. L'azione dei componenti il Consiglio di Direzione è collettiva; in quanto spetta al Provveditore e Tesoriere per le loro speciali funzioni di che ai Titoli V, e VI, è personale.

24. I componenti il Consiglio di Direzione sono eletti ogni anno in adunanza generale alla maggiorità assoluta dei voti resi dagli azionisti o loro procuratori per mezzo di scheda. Nel caso che niuno dei nomi indicati nelle schede riunisca la maggiorità assoluta si mandano a partito i due che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi, e se i votanti sono in numero uguale, la sorte decide dell'elezione. Stanno in ufficio un'anno, e possono essere confermati. Tutti, niuno escluso nè eccettuato, prestano la propria opera gratuitamente salvo il rimborso delle spese vive.

25. Il socio eletto deve entro otto giorni dalla partecipazione accettare in scritto l'ufficio conferitogli — il suo silenzio terrà luogo di renunzia e si procederà a nuova elezione — in questo caso il socio eletto per la prima volta e domiciliato nel Popolo dell'Impruneta incorre nella penale di

Ln. 10. . . . . . . se a Presidente
» 5. . . . . . . » » Segretario
» 3. . . . . . . » » Provveditore o Tesoriere
» 2. . . . . . . » » Consigliere

Tale penale si rinnoverà per metà nel caso che un socio eletto renunzi, o si abbia per renunziante, trascorso un quinquennio dall'ultima sua elezione allo stesso ufficio.

26. Il Consiglio di Direzione al quale incombe il dovere di procurare l'osservanza dello Statuto e Regolamento della Società si aduna tutte le volte che piaccia al Presidente di riunirlo, o che ne sia fatta ad esso da due Consiglieri, o da un altro funzionario la domanda in scritto.

27. Il Consiglio di Direzione amministra ed eroga liberamente gli averi sociali all'oggetto di conseguire lo scopo della Società, senza poterla però mai impegnare fuorchè per l'importare delle sue rendite e nei limiti sempre ed in tutto del bilancio di previsione.

28. Quando lo stato economico della Società lo permetta, dovrà il Consiglio di Direzione procurare ai soci qualche annuale ricreazione per via di feste, accademie ed altro, su di che ha piena e libera facoltà di adottare qualunque sistema che reputasse opportuno; ma ove trattisi di feste straordinarie, o che potessero anche se ordinarie male sostenersi dalla società, dovranno in tali casi sottoporsi all'approvazione della Società riunita in adunanza, semprechè non vi sia estrema urgenza, e la Società approvandole, potrà anche determinarne il modo. Nel caso di tali feste, ordinarie e straordinarie a ciascun socio sarà distribuito quel numero di biglietti che il Consiglio avrà determinato, i quali biglietti procureranno l'ingresso alle persone che il socio stesso abbia in antecedenza designato al Presidente, o al Consiglio di Direzione nel caso che manchi l'approvazione del Presidente.

29. Il Consiglio di Direzione per l'organo del Presidente comunica direttamente con le autorità per ciò che riguar-

l'esistenza della società e la rappresenta in giudizio. Non ha peraltro la facolta d'impegnare la società stessa in giudiciali contestazioni senza esserne autorizzato dal corpo degli azionisti.

30. Può il Consiglio di Direzione in qualunque tempo sospendere o licenziare il custode delle Stanze e gli altri inservienti surrogandone dei nuovi, ed anche secondo le circostanze ed i bisogni può aumentarne il numero. Tuttociò però non può fare che in via provvisoria, giacchè tali facoltà sono riservate al corpo sociale all'approvazione del quale dovranno sottoporsi le provvisorie risoluzioni del Consiglio.

31. Il Consiglio di Direzione sceglie e fissa fra i più distinti giornali e fogli periodici quelli che potranno leggersi nelle stanze e ne commette al Provveditore l'acquisto, salvo sempre il diritto nei Soci azionisti di fare tale scelta preventivamente nelle adunanze generali.

32. Le deliberazioni del Consiglio di Direzione si vincono a pluralità di suffragi e sono valide con l'intervento di cinque votanti almeno. Nel caso di parità di voti il Presidente rende doppio voto.

33. Nel Decembre di ciascun anno il Consiglio di Direzione convoca l'adunanza generale per la elezione delle cariche, per la nomina dei Sindaci dell'anno futuro e per esaminare il bilancio preventivo, e nel successivo Febbraio è nuovamente convocata per approvare il bilancio consuntivo dell'anno decorso al 31 Decembre.

TITOLO IV.

Del Presidente e Consiglieri.

Art. 34. Il Presidente ha di diritto l'iniziativa in tutti gli affari che riguardano la società; esso rappresenta la So-

cietà a tutti gli effetti onorifici; ha la soprintendenza al sociale andamento; convoca per l'organo del Segretario, e presiede tanto le adunanze de' Soci azionisti quanto quelle del Consiglio di Direzione; corrisponde con le autorità governative in nome della Società per gli effetti delle deliberazioni del corpo sociale e del Consiglio; appone la firma a tutti gli atti e documenti interessanti la Società; convalida col suo visto tutte le deliberazioni e mandati e dentro i limiti dello Statuto provvede a tuttociò che ecceda i poteri specialmente assegnati a ciascun ufficio.

35. In caso di assenza o impedimento del Presidente le di lui attribuzioni vengono disimpegnate dal primo Consigliere per ordine di nomina. In mancanza del primo ne fa le veci il secondo e così per ordine.

36. I Consiglieri hanno l'incarico d'invigilare continuamente in ogni rapporto alla esatta osservanza degli Statuti. Dietro invito del Presidente rappresentano ogni funzionario legittimamente impedito.

TITOLO V.

Del Provveditore.

Art. 37. Il Provveditore presiede al mantenimento e conservazione di tutto il mobiliare dell'Accademia, tiene in giorno l'inventario dei mobili e suppellettili onde al termine della sua gestione darne conto alla Società in adunanza generale e farne la consegna al di lui successore.

38. Regola in ogni rapporto le spese dello stabilimento in conformità del bilancio di previsione e delle istruzioni del Consiglio di Direzione. Trasmette i conti tarati e muniti del proprio visto al Segretario.

39. Il Provvediore disimpegna ancora la funzione di

...ttore della Società, e sotto questo rapporto gli spetta intieramente la disciplina interna delle stanze, del custode e degli inservienti, i quali dipendono da lui immediatamente.

40. Il Provveditore sotto la sua responsabilità può sospendere per tre giorni dai respettivi stipendi il custode delle stanze e gli altri inservienti, ma è tenuto a renderne immediato conto al Consiglio di Direzione, e può provocare quelle più severe misure che reputi convenienti.

TITOLO VI.

Del Tesoriere.

Art. 41. Il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere a tutte le esazioni delle rendite sociali; eseguisce le riscossioni ed i pagamenti secondo i mandati rilasciati dal Segretario e muniti del visto del Presidente; — ha l'obbligo di tenere un Libro di entrata ed uscita; rende conto al Consiglio dello stato di cassa.

42. Per procurare le esazioni è autorizzato a valersi dell'opera degli inservienti e ministri pagati dalla Società.

TITOLO VII.

Del Segretario.

Art. 43. Il Segretario partecipa all'azione collettiva del Consiglio di Direzione. Compila i processi verbali delle Adunanze generali e del Consiglio di Direzione, e li sottopone all'approvazione delle adunanze necessarie; tiene il registro dei Soci Azionisti ove prende nota del movimento

delle azioni, firma la Nota dei Soci intervenuti alle adunanze, e fa qualunque occorrente partecipazione; convoca sull'ordine del Presidente le adunanze del Consiglio di Direzione per mezzo d'inviti da esso firmati; appone la sua firma dopo quella del Presidente a tutti gli atti della Società.

44. È a cura del Segretario che le deliberazioni del corpo degli Azionisti e del Consiglio di Direzione ove tocchino la disciplina della Società siano rese note ai Soci mediante l'affissione per lo spazio di otto giorni nelle stanze della Società.

45. Il Segretario è anche il Contabile della Società; ed a questo oggetto ha l'incarico di tenere la scrittura della Società, redigere e registrare tutti i mandati di Cassa, regolarizzando le note degli incassi del giuoco di concerto col Provveditore, e quelli di pagamento su i conti rimessigli dal Provveditore stesso; che muniti della propria firma e vidimati dal Presidente gli trasmette al Tesoriere.

46. Compila di concerto col Provveditore il bilancio di previsione da presentarsi all'Adunanza generale per l'approvazione e compila il bilancio consuntivo da passarsi ai Sindaci.

TITOLO VIII.

Dei Sindaci.

Art. 47. I Sindaci eletti nell'Adunanza generale hanno l'obbligo di fare il loro rapporto in scritto sul rendimento dei conti che il Consiglio di Direzione presenta alla Società; convalidano con la loro firma il detto rendimento dei conti ed il bilancio.

Il loro ufficio è gratuito.

48. I Soci eletti all'uffizio di Sindaco non possono esercitare nuovamente un tale incarico se non dopo un biennio.

TITOLO IX.

Delle Adunanze generali.

Art. 49. L'Adunanza generale regolarmente convocata rappresenta il corpo degli Azionisti.

50. La convocazione delle Adunanze generali si farà mediante invito da trasmettersi per mezzo del Segretario al respettivo domicilio dei Soci, il quale invito dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto dell'Adunanza tutte le volte che trattisi di straordinaria Adunanza.

51. Le straordinarie convocazioni dei Soci in Adunanza generale potranno essere intimati dal Presidente tutte le volte che lo reputi necessario e tutte le volte che sia richiesto dal Consiglio di Direzione, o da tre Soci mediante istanza da essi firmata e contenente proposizione da deferirsi al Corpo sociale.

52. Per essere valida qualunque Adunanza generale deve riunire la quarta parte almeno dei Soci Azionisti salvo però tutti i casi nei quali il numero necessario a renderla valida è espressamente determinato.

53. In ogni Adunanza generale il Segretario comincia dal registrare il nome dei Soci presenti; quindi dopo ordinata e fatta lettura del Processo Verbale della anteriore adunanza il Presidente rende conto dell'oggetto dell'Adunanza, formula le proposizioni, dirige le operazioni, discussioni e deliberazioni tutte nell'ordine che devono avere.

54. Nessun socio può parlare se non dopo aver chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente, e volendo emettere proposizioni di qualunque genere, queste dovranno essere formulate in scritto e presentate al banco della presidenza.

55. Le deliberazioni della Società si vincono a maggiorità di voti, salvo i casi espressamente eccettuati. La parità di voti su qualunque deliberazione si toglie di mezzo col doppio voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

56. In tutti i casi nei quali non è prescritto letteralmente un metodo diverso è in facoltà del Presidente di proporre la votazione per alzata e seduta, ma la proposizione non ha effetto se anche tre soli dei socii intervenuti vi si oppongono.

57. Durante una votazione a nessuno è permesso di assentarsi dall'adunanza.

58. Gli azionisti assenti o per una causa qualunque non intervenuti si ritengono vincolati dalle prese deliberazioni. È bensì permessa la rappresentanza, ma un'azionista non può rappresentare che un solo socio e così non rende che due voti compreso il proprio.

TITOLO X.

Del Deputato d'Ispezione.

Art. 59. Tutti i soci azionisti dimoranti nel Popolo dell'Impruneta sono obbligati a disimpegnare per turno, uno per giorno, per ordine di ruolo, l'ufficio di Deputato d'ispezione nelle ore che le stanze stanno aperte.

60. Il Socio che deve disimpegnare l'ispezione sarà prevenuto dal Segretario tre giorni innanzi mediante biglietto, e qualora detto socio non potesse accudire a tale ufficio nel giorno assegnatogli ne dovrà dare avviso al Segretario perchè provveda al rimpiazzo.

61. Tutte le facoltà e le attribuzioni del Deputato di ispezione saranno quali risulteranno dal Regolamento disciplinare che sarà in vigore.

62. Il socio che manca alla sua ispezione di turno senza avvertirne il Segretario incorre nella penale di Lire italiane Una; e se abusa della sua autorità il Consiglio di Direzione convocherà il corpo sociale per deliberare sui provvedimenti che crederà più opportuni.

TITOLO XI.

Dei Soci aggregati e loro ammissione.

Art. 63. L'obbligazione dei soci aggregati verso la società dura per il corso di anni tre computabili dal giorno della respettiva ammissione e non volendo essi continuare devono trasmettere disdetta al Consiglio di Direzione tre mesi prima la scadenza del triennio, altrimenti l'obbligazione loro s'intende rinnuovata di triennio in triennio fino alla effettiva disdetta.

64. Se peraltro nella pendenza del primo o qualunque altro ulteriore triennio, si verificasse lo scioglimento della Società, il socio non ha diritto di reclamare veruna indennità nè promuovere querela di sorta per tale avvenimento.

65. Ogni socio aggregato ha l'onore di corrispondere due tasse: la prima di Lire italiane Tre, detta di entratura, è pagabile per una sola volta al giorno dell'ammissione: la seconda annua, di Lire italiane Sei, detta di servizio è pagabile dopo l'ammissione a Centesimi Cinquanta per mese.

66. Il socio aggregato, ha il diritto d'ammissione per gli individui di sua famiglia nel modo e colle condizioni prescritte a riguardo del socio azionista come all'Articolo 15.

67. L'ammissione dei soci aggregati spetta esclusiva-

mente al corpo sociale, sia dietro proposizione del Consiglio di Direzione al quale saranno dirette le domande di ammissione, sia dietro proposizione fatta da un singolo socio in una adunanza generale ove siano intervenuti i due terzi dei soci. Al socio aggregato viene dal Segretario partecipata la di lui ammissione per mezzo di biglietto.

68. Il socio aggregata in caso di morosità al pagamento delle tasse è dal Segretario ammonito mediante biglietto a porsi in regola con assegnazione a tale effetto di un termine di otto giorni. Perseverando il socio nella mora è in facoltà del Consiglio medesimo, o di astringerlo allo soddisfazione dei suoi obblighi coi mezzi legali, o di deliberarne l'espulsione senza pregiudizio degli arretrati.

69. Il socio aggregato non comportandosi con quella regolare condotta che la educazione e la civiltà insegnano, il Consiglio di Direzione sarà nel diritto di ammonirlo ed anche di sospendere temporariamente ed al più per un mese il suo intervento alle stanze, e secondo i casi adunare il corpo sociale dentro il mese dalla sua sospensione e proporre nella adunanza generale del medesimo la di lui espulsione definitiva, ed il relativo partito sarà vinto alla maggiorità di voti purchè il numero degli intervenuti rappresenti i due terzi dei soci azionisti, non potendo neppure in tal caso l'espulso reclamare veruna indennità nè promuovere querela di sorta alcuna.

70. Cessa la qualità di socio aggregato,

1° colla morte naturale.

2° colla trasmissione della disdetta in tempo debito a forma dell'Art. 73.

3° colla espulsione.

Il diritto d'intervenire alla conversazione è subordinato all'esatto pagamento delle tasse.

TITOLO XII.

Dell' ammissione degli estranei.

71. Ogni socio azionista ha facoltà di proporre al Presidente l'ammissione temporaria e gratuita alle stanze di forestieri e d'individui non domiciliati nel Popolo dell'Impruneta.

72. Il Presidente cui venga inoltrata tale domanda è in facoltà di accoglierla o rigettarla. Venendo accolta, rilascia al richiedente un biglietto di libero ingresso alle stanze per un tempo determinato che deve essere continuo e non può oltrepassare i giorni quindici oltre i quali non si concede nessuna proroga o rinnuovo d'ammissione per il corso dell'anno.

73. È in facoltà del Deputato d'Ispezione d'ammettere per il solo giorno nel quale adempie il suo ufficio tanto i forestieri quanto i non domiciliati nel Popolo dell'Impruneta sulla presentazione e sotto la responsabilità propria o d'altro socio azionista.

74. Tanto il forestiero quanto l'individuo italiano non stabilito nel Popolo dell'Impruneta, che vogliano permanentemente avere ingresso alle stanze possono esservi ammessi nel modo, obblighi e forme prescritte per le ammissioni. Sì gli uni che gli altri che venissero come sopra ammessi devono uniformarsi in ogni rapporto ai presenti Statuti.

TITOLO XIII.

Dello scioglimento della Società.

Art. 75. La Società si scioglie o per una causa meramente volontaria, o indipendente dalla volontà dei Soci.

76. La causa volontaria deve essere riconosciuta grave, imponente ed indispensabile.

77. La causa indipendente dalla volontà dei Soci non ammette nessun possibile in contrario.

78. Lo scioglimento importa realizzazione dei capitali sociali che si dividono in eguali quote fra i Soci Azionisti. — Il sistema di questa realizzazione viene prescritto con analoga deliberazione.

79. Dovendosi deliberare per lo scioglimento della Società, questa per dirsi legalmente adunata ha bisogno dell'intervento di quattro quinti dei Soci, ed il partito, perchè possa dirsi approvato, ha bisogno di quattro quinti di voti faverevoli resi dai Soci Azionisti intervenuti.

80. Dopo avere ciascun Socio Azionista conseguito il dividendo cessano *ipso jure* le obbligazioni tutte derivate dal contratto sociale.

Approvato con Deliberazione del 15 Dicembre 1861 dalla Società riunita in Adunanza generale, e confermato con Risoluzione Ministeriale del Marzo 1862.